

Allegato A)

Progetti speciali di cui all'art. 6 della legge regionale 19.02.2020 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015". Criteri generali per la loro individuazione e il loro finanziamento.

1) Elementi generali - Riferimenti normativi l.r. 11/2020

Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti di concessione di contributi agli enti locali toscani per lo svolgimento degli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata denominati "Progetti speciali" ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 19.02.2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015", che dispone quanto segue:

1. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attività criminose, possono essere finanziati progetti speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la Giunta definisce i seguenti elementi:

- a) l'entità dell'intervento, che può coprire anche la totalità della spesa prevista, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti;
- b) le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti;
- c) le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi.

3. Ai progetti si applica l'articolo 13, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.

Si riportano a seguire gli articoli richiamati nel sopra citato articolo 6 della l.r. 11/2020:

art 5, commi 2 e 3 della l.r. 11/2020:

2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le Aziende Unità Sanitarie Locali, Società della Salute, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria. Gli interventi possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'art.11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:

- a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;
- b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per l'individuazione dei progetti speciali.

Art 13, commi 1 e 2 l.r. 11/2020:

1. La deliberazione di cui all'articolo 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all'articolo 5 non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a).

2) Ambiti nei quali si realizzano i progetti.

I progetti speciali vengono attivati in aree caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico e da tassi di delittuosità rilevanti su base provinciale o comunale secondo i dati statistici ufficiali, nelle quali siano accaduti eventi di conflitto sociale o si registri una rilevante esposizione ad attività criminose.

Premesso quanto sopra, si individuano come segue gli ambiti entro i quali potranno essere realizzati i progetti speciali che saranno approvati ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2020:

A) i Comuni capoluogo di provincia

B) i Comuni non capoluogo di provincia, con popolazione superiore a 15.000 abitanti

C) le Unioni di Comuni, indipendentemente dalla numerosità della popolazione residente, che al momento della presentazione del progetto esercitano per i Comuni associati la funzione di Polizia Municipale.

3) Tipologie degli interventi e delle azioni finanziabili.

Quanto ai contenuti dei "progetti speciali" finanziabili ai sensi dell'art 6 della legge regionale 11/2020, essi riguardano le tipologie di intervento elencate all'art. 5 comma 1 della medesima legge. In particolare, le tipologie di interventi finanziabili ritenute prioritarie configurano azioni di prevenzione consistenti in interventi di rigenerazione e riqualificazione dei quartieri degradati, anche attraverso il sostegno a iniziative di rivitalizzazione commerciale e animazione sociale, allo scopo di restituire tali quartieri alla fruizione attiva da parte della cittadinanza, cercando così di ridurre da un lato il rischio di esposizione di specifiche aree cittadine ai fenomeni di degrado e criminalità, dall'altro il senso crescente di insicurezza percepito dai cittadini. Tali azioni possono integrarsi con interventi di potenziamento del presidio del territorio attraverso il rafforzamento della polizia municipale o la dotazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici.

3) Entità del contributo e del cofinanziamento.

L'entità del contributo regionale, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, può coprire anche la totalità della spesa prevista per la realizzazione del progetto speciale.

Con riferimento ai soggetti che possono presentare i progetti e risultare beneficiari del contributo regionale di cui al punto 2), si stabiliscono le seguenti classi di contributo:

progetti che si realizzano nei Comuni di cui alla lettera A del punto 2):

- contributo regionale a copertura della totalità della spesa prevista: fino a un massimo di euro 50.000,00;
- contributo regionale a copertura dell'80% della spesa prevista: fino a un massimo di euro 60.000,00

progetti che si realizzano nei Comuni di cui alle lettere B e C del punto 2):

- contributo regionale a copertura della totalità della spesa prevista: fino a un massimo di euro 25.000,00
- contributo regionale a copertura dell'80% della spesa prevista: fino a un massimo di euro 40.000,00

4) Relazione finale

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente, utilizzando il modello appositamente approvato, entro i termini previsti nell'atto che approva il progetto, una dettagliata relazione finale, contenente un report descrittivo e una puntuale rendicontazione finanziaria, nella quale sono indicate:

- le attività realizzate nell'ambito del progetto e in attuazione degli interventi per i quali è stato conseguito il contributo regionale;
- la valutazione dei risultati raggiunti;
- le spese sostenute per la realizzazione del progetto

La relazione finale deve essere presentata anche in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, indicando le ragioni di detta mancata o parziale realizzazione.

5) Concessione e Revoca dei contributi

I contributi vengono liquidati ai soggetti beneficiari prevedendo di norma un anticipo a cui fanno seguito una o più erogazioni a stati di avanzamento ed un saldo finale. In caso di progetti presentati da soggetti privati, per l'erogazione di anticipo è richiesto il rilascio di idonea garanzia fideiussoria.

La struttura regionale competente provvede alla revoca del contributo regionale concesso:

- nel caso di mancata realizzazione del complesso degli interventi o di mancata presentazione della relazione finale di cui al punto 4);
- nel caso in cui la relazione finale risulti incompleta o non conforme rispetto al complesso degli interventi finanziati.

La struttura regionale competente provvede alla revoca parziale del contributo regionale concesso:

- nel caso in cui la relazione finale risulti incompleta o non conforme rispetto ad alcuni degli interventi finanziati, limitatamente a detti interventi; è revocata la somma corrispondente alla differenza tra il contributo già concesso e quello che sarebbe stato concesso in assenza dell'intervento non regolarmente documentato;
- nel caso in cui dalla relazione finale risulti che la spesa complessiva sostenuta sia stata inferiore a quella necessaria ad ottenere il contributo concesso; è revocata la somma corrispondente alla differenza tra il contributo già concesso e quello che sarebbe stato concesso in relazione alla spesa complessiva sostenuta.

Prima di procedere alla revoca totale o parziale del contributo, la struttura regionale competente assegna al soggetto beneficiario del contributo un termine perentorio, non inferiore a sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale presentare, completare o integrare la relazione finale.

Il decreto con cui si provvede alla revoca totale o parziale dei contributi concessi è adottato entro novanta giorni dallo scadere del termine di presentazione della relazione finale di cui al punto 4), ovvero di quello assegnato per la presentazione, il completamento o l'integrazione della relazione.

Sulla base del provvedimento di revoca disposto ai sensi del presente punto, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione delle somme ricevute.

Nel caso il soggetto beneficiario sia un ente locale, la restituzione delle somme avviene ai sensi del regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento inviata dal servizio competente in materia di entrata. Decorso inutilmente detto termine, il servizio competente in materia di entrata provvede, ai sensi del medesimo regolamento, al recupero delle somme erogate.

Non si procede alla revoca quando la somma da revocare non è superiore a 50,00 euro.